

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 117

DEL 22-12-2020

Oggetto: Sisma 2016. OCDPC n. 460 del 15/06/2017, art.9. Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale - Donazione e installazione di gazebo nell'area distinta al Foglio 44, particella n. 84

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 16:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	SINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	VICE SINDACO	A
RASTELLI ALESSIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Gabriella Maria Galassi

Assume la Presidenza Gian-Luigi Spiganti Maurizi che, nella sua qualifica di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 127 DELL'ANNO
22-12-2020 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 23-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **FARRONI CRISTIANO**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

PREMESSO che Il Comune di Visso ha realizzato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'OCDPC n. 460 del 15/06/2017, due strutture polifunzionali di aggregazione;

PRESO ATTO che, Con nota assunta al prot. comunale n. 12465 del 16.11.2020, la Sig.ra Fulvi Maria Rita di Visso, ha richiesto di poter donare al Comune di Visso un gazebo in struttura metallica leggera e teli in PVC da posizionare nell'area già autorizzata con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore protocollo n. 80419 del 22.01.2018, assunta al protocollo comunale n. 876 del 22.01.2018, in posizione adiacente al polifunzionale donato da B.A.G. S.p.a.;

RILEVATO che ai sensi dell'Art. 20, D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione pubblica può stipulare una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegna alla realizzazione, a sua totale cura e spesa, di un'opera pubblica;

RILEVATO che con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 1427449 del 21.12.2020 assunta al protocollo comunale n. 14095 del 21.12.2020, è stata autorizzata la realizzazione dell'opera, mediante la stipula di opportuna convenzione con il soggetto realizzatore delle opere per conto del Comune, stabilendo reciproci impegni e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni;

RITENUTO che si rende necessario, pertanto, procedere alla approvazione e successiva sottoscrizione della opportuna convenzione, di cui lo schema è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, in maniera tale che l'installazione della piccola struttura donata venga eseguita a cura e spese della Sig.ra Fulvi Maria Rita;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione, per la realizzazione dell'intervento in questione la Sig.ra Fulvi Maria Rita, a sua cura e spese, potrà avvalersi di uno o più soggetti estranei al presente accordo che risultino comunque in possesso di ogni requisito necessario ad eseguire gli interventi oggetto della

convenzione e in capo ai quali non sussista alcuno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 5 della convenzione Le opere oggetto della presente Convenzione sono soggette, ai fini dell'accettazione e presa in carico da parte del Comune, alla verifica dell'adeguatezza di quanto realizzato. Valutato positivamente tale aspetto, il Comune procederà alla definitiva approvazione e presa in carico delle opere realizzate con la convenzione allegata alla presente acquisendone la piena ed incondizionata proprietà ed acquisendole al patrimonio comunale.

PRESO ATTO che gli interventi previsti saranno realizzati senza alcun onere economico per il Comune;

RITENUTO pertanto di accogliere la proposta della Sig.ra Fulvi Maria Rita di Visso consistente nella donazione e installazione di un manufatto su suolo pubblico, in considerazione sia della particolare esiguità di risorse economiche comunali nella presente situazione emergenziale, sia della straordinaria urgenza di realizzare le strutture emergenziali di aggregazione per la conservazione del tessuto sociale;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 460 del 15/06/2017 ed in particolare l'art. 9, che prevede le deroghe necessarie al fine di garantire la tempestività di azione;

VISTA l'OCDPC n. 581 del 15.03.2019 la quale all'art. 1 prevede che "Nelle more della realizzazione del Polo integrato provvisorio ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 489 del 20 novembre 2017, il Comune di Visso è autorizzato ad utilizzare, temporaneamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le strutture realizzate ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 460 del 15 giugno 2017 per garantire la continuità delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici";

VISTA la nota della Regione Marche – SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO - P.F. Tutela del territorio di MACERATA, protocollo n. 329028 del 26.03.2018, assunta al protocollo comunale n. 3277 del 26.03.2018, con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni in ordine alla compatibilità idraulica della trasformazione dell'area in questione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016, ed in particolare l'art. 5 il quale prevede la deroga a diversi articoli del d.lgs. n. 50/2016 al fine di garantire la tempestività di azione;

VISTA l'ordinanza del CDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 che prevede che gli interventi in questione possono essere realizzati in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti ed alla Legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 389/2016 ed in particolare l'art. 3 che prevede che gli interventi in questione costituiscono variante agli strumenti urbanistici e, sulla base di apposita motivazione, possono essere realizzati in deroga al Decreto Legislativo n. 42/2004;

VISTA l'ordinanza del CDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 che prevede che gli interventi in questione possono essere realizzati in deroga alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo 111, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;

CONSTATATO che, alla luce della vigente pianificazione urbanistica del Comune di Visso, risulta necessario procedere alla realizzazione dell'opera utilizzando la deroga prevista dall'ordinanza del CDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 che prevede che gli interventi in questione possono essere realizzati in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti, ed in deroga alla Legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;

CONSTATATO che, alla luce dell'esiguità delle opere da realizzare e della loro evidente temporaneità e facilità di rimozione, risulta motivato, al fine di non ritardare in maniera ingiustificata la realizzazione di detta opera emergenziale, il ricorso alla deroga al Decreto Legislativo n. 42/2004 previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 389/2016 art. 3;

CONSTATATA la necessità di utilizzare la deroga prevista dall'OCDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 – deroga alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo 111, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi. Tale necessità risulta dettata dall'esiguità delle opere da realizzare e dalla loro evidente temporaneità e facilità di rimozione per le quali risulta motivato, al fine di non ritardare in maniera ingiustificata la realizzazione di detta opera emergenziale, non acquisire il nulla osta del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

DATO ATTO, altresì, che la struttura da realizzare ha carattere esclusivamente temporaneo e verrà rimossa al cessare dello svolgimento della sua funzione emergenziale ed al ritorno della popolazione alle normali condizioni di vita;

VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di autorizzare, in deroga alle norme in premessa richiamate, per le motivazioni in premessa espresse, la realizzazione della struttura donata di cui in premessa, autorizzata con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 1427449 del 21.12.2020 assunta al protocollo comunale n. 14095 del 21.12.2020, come da planimetria allegata, nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84, con le modalità previste dall'OCDPC n. 460 del 15/06/2017, art.9. Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale;
2. Di autorizzare il Sindaco Spiganti Maurizi Gian Luigi, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Visso, alla sottoscrizione della predetta convenzione;

3. Di dare atto che la realizzazione del suddetto intervento non comporta alcun onere economico a carico del Comune;
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ed al Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere in merito derivante dal carattere emergenziale delle opere da realizzare, con successiva e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VISSO
SCHEMA DI CONVENZIONE
ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 50/2016

Rep. _____

del

Oggetto: Sisma 2016. OCDPC n. 460 del 15/06/2017, art.9. Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale - Realizzazione di un gazebo in struttura metallica leggera con copertura rimovibile in teli di PVC, nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84.

TRA

il Comune di Visso, con sede in Largo G.B. Gaola Antinori ,1, 62039, Visso (MC), P.IVA 00270460439, tel. 0737 95421, e-mail comune@visso.sinp.net, PEC comune.visso.mc@legalmail.it , nella persona del Sindaco Spiganti Maurizi Gian Luigi, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, di seguito denominato anche "Comune";

E

La Sig.ra Fulvi Maria Rita, nata a Ussita il 15.08.1952 C.F. FLV MRT 52M55 L517K e residente in Visso, Via IV Novembre 3, in qualità di titolare della Ditta "L'Ortolano dei Sibillini" con sede in Visso, P.zza Capuzi n. 50 P.IVA 01782630436, di seguito denominato "SOGGETTO ATTUATORE" ed entrambi denominati "Parti".

PREMESSO CHE

- Il Comune di Visso ha realizzato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'OCDPC n. 460 del 15/06/2017, due strutture polifunzionali di aggregazione;
- Con nota assunta al prot. comunale n. 12465 del 16.11.2020, la Sig.ra Fulvi Maria Rita di Visso, ha richiesto di poter donare al Comune di Visso un gazebo in struttura metallica leggera e teli in PVC da posizionare nell'area già autorizzata con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore protocollo n. 80419 del 22.01.2018, assunta al protocollo comunale n. 876 del 22.01.2018, in posizione adiacente al polifunzionale donato da B.A.G. S.p.a.;
- Con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 1427449 del 21.12.2020 assunta al protocollo comunale n. 14095 del 21.12.2020, è stata autorizzata la realizzazione dell'opera, mediante la stipula di

- opportuna convenzione con il soggetto realizzatore delle opere per conto del Comune, stabilendo reciproci impegni e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni;
- Si rende necessario, pertanto, procedere alla sottoscrizione della opportuna convenzione in maniera tale che l'installazione del gazebo avvenga a cura e spese della Sig.ra Fulvi Maria Rita di Visso;
 - Con l'ordinanza del Sindaco del Comune di Visso n. 714 del 18.10.2017 è stata disposta l'occupazione dell'intera area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84 per l'esecuzione delle strutture necessarie a garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive, l'immissione in possesso è stata effettuata in data 31.10.2017, e pertanto, l'area su cui dovrà essere realizzato l'intervento in oggetto risulta nella disponibilità del Comune di Visso;
- Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e assumono ad ogni effetto valore di patto. Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di realizzazione delle opere pubbliche.

ARTICOLO 2

OBBLIGO GENERALE

Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante fino al completo assolvimento, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente Convenzione.

Per la prova dell'avvenuto assolvimento si richiama l'Articolo 5 – VERIFICA FINALE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE della presente Convenzione.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione sono stabilite le condizioni per l'esecuzione dei lavori di installazione di un gazebo in struttura metallica leggera con copertura rimovibile in teli di PVC nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84.

Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna ad eseguire i lavori che saranno richiesti, ai sensi della presente Convenzione. Detti lavori saranno eseguiti nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dalle norme tecniche di Appalto, dalla presente

Convenzione, e delle prescrizioni normative in materia. Il SOGGETTO ATTUATORE garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata della presente Convenzione, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'effettuazione degli interventi e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive del Comune ed a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto delle procedure e della metodologia stabilite nel presente atto, secondo i criteri di gratuità definiti dall'Art. 20 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 alla base della presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte del SOGGETTO ATTUATORE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la Convenzione e la specifica fattispecie definita dall'art. 20 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

ARTICOLO 4

NATURA DELLA CONVENZIONE

L'accordo di cui la presente Convenzione, basato sui presupposti descritti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, solleva il Comune da qualsiasi obbligo nei confronti del SOGGETTO ATTUATORE che si impegna a realizzare *"a sua totale cura e spesa"* l'opera convenuta.

ARTICOLO 5

VERIFICA FINALE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE

Le opere oggetto della presente Convenzione sono soggette, ai fini dell'accettazione e presa in carico da parte del Comune, alla verifica dell'adeguatezza di quanto realizzato. Valutato positivamente tale aspetto, il Comune procederà alla definitiva approvazione e presa in carico delle opere realizzate con la presente convenzione acquisendone la piena ed incondizionata proprietà ed acquisendole al patrimonio comunale.

ARTICOLO 6

MANUTENZIONE

Fino a che non sia intervenuta la presa in carico dell'opera da parte del Comune, il SOGGETTO ATTUATORE dovrà provvedere alla manutenzione e custodia della stessa, a proprie spese restando al riguardo a carico del SOGGETTO ATTUATORE ogni responsabilità.

Ove però il SOGGETTO ATTUATORE non procedesse nei termini prescritti dal Comune con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito del SOGGETTO ATTUATORE stesso.

ARTICOLO 7

RECESSO

Il Comune, per giustificato motivo, può recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, attraverso una comunicazione al SOGGETTO ATTUATORE da inviare con un preavviso di almeno 20 giorni mediante Raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), che conterrà l'indicazione del termine entro cui il SOGGETTO ATTUATORE dovrà provvedere alla riconsegna dello spazio nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Comune.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della presente Convenzione, o comunque ai lavori in oggetto ad essi connessi, sarà competente esclusivamente il Foro di Macerata.

ARTICOLO 9

TRASCRIZIONE

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti nella forma di scrittura privata e mantenuta agli atti comunali. Sarà trascritta solo in caso d'uso.

ARTICOLO 10

INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg. n. 196/2003, e s.m.i.) il Comune procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato Codice e per finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa.

ARTICOLO 11

RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge applicabili.

Visso, li _____

COMUNE

SOGGETTO ATTUATORE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 1667 del 04-02-2021

Li 04-02-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 22-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-02-2021 al 19-02-2021, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Li, 20-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-12-2020

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 23-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria